

STATUTO

**MEDISAN SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLASANTA MB VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5

Numero REA: MB - 1894270

Codice fiscale: 08254180964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" N. 72624/34184 REPERTORIO
"STATUTO"

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una Societa' Cooperativa denominata
"MEDISAN Societa' Cooperativa Sociale Onlus"
(di seguito definita anche "Cooperativa" o "Societa'").

Articolo 2

Sede

2.1 La societa' ha sede nel Comune di Villasanta, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Durata

3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

3.2 Qualora la durata della cooperativa venisse prorogata prima del termine sopra indicato, ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga spetta il diritto di recesso.

Articolo 4

Scopo mutualistico

4.1 Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

4.2 La Cooperativa e' retta dal principio della mutualita', in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

4.3 Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono

perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma purché compatibile con lo stato di socio.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Societa' si propone di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito.

Articolo 5

Oggetto sociale

5.1 La Cooperativa ha per oggetto l'esercizio delle attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, per le quali si avvarrà principalmente dell'attività dei soci cooperatori, ponendosi come strumento di servizio per la realizzazione di attività educative didattiche formative, culturali e così in particolare:

a) la gestione di servizi socio sanitari per persone anziane, portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio psichico, fisico, anche attraverso la gestione di case di riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza;

b) la fornitura di servizi educativi attraverso attività di consulenza per la promozione sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende, strutture socio sanitari;

c) l'organizzazione e la gestione di: scuole, asili, centri ricreativi e culturali;

d) la consulenza psico-pedagogiche e il sostegno alle famiglie;

e) la formazione e l'aggiornamento del personale, dei volontari, degli educatori, dei catechisti e degli animatori della pastorale giovanile;

f) la predisposizione di progetti educativi per minori, l'attività di dopo-scuola, di animazione, di laboratorio di attività creative e ludiche.

In relazione ai principi che disciplinano le società cooperative, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione

Poliambulatori

Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;

Attività e servizi di riabilitazione;

Attività mediche ed infermieristiche

Attività di formazione e consulenza;

Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;

La cooperativa, potrà fornire i servizi nell'ambito di strutture sanitarie e terapeutiche, ambulatori di fisioterapia, infermieristici, poliambulatori, fornendo inoltre servizi di natura strumentale, anche a domicilio, come servizi di assistenza domiciliare, ed assistenza di cure palliative, telemedicina e teleassistenza, ivi compreso il trasporto dei pazienti e disabili, trasporto sangue e materiali organici; nel rispetto delle leggi vigenti relative in particolare allo svolgimento di attività professionali riservate agli iscritti negli appositi albi; l'organizzazione e la gestione dei corsi quali, a puro titolo esemplificativo, corsi di preparazione alla nascita, ginnastica, l'organizzazione e gestione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari, corsi di formazione continua in medicina anche on line, ivi compresa la pubblicazione di bollettini, atti di convegno e seminari.

Commercio al minuto e all'ingrosso di articoli sanitari, articoli ortopedici, materiale ed articoli medico chirurgici, elettromedicali, diagnostici e presidi ospedalieri, arredamento ospedaliero.

Vendita, assistenza, noleggio e riparazione di ausili elettromedicali.

La cooperativa potrà inoltre prestare servizi di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande, bar, pasticceria, ristoranti e servizio mensa anche in catering.

5.2 La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa nel perseguire gli scopi sociali si ispira ai principi di apoliticità e aconfessionalità contribuendo a realizzare una nuova cultura della

fraternita' all'interno del mondo cooperativo, del lavoro e delle relazioni umane.

Articolo 6

Categorie di Soci

6.1 I soci della Cooperativa si distinguono in:

- Soci Cooperatori ordinari;
- Soci Cooperatori Volontari;
- Soci Cooperatori appartenenti alla Categoria Speciale.

Articolo 7

Soci Cooperatori ordinari

7.1 Possono essere Soci Cooperatori ordinari le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' che esercitino - non sotto forma di impresa individuale - attivita' attinenti alla natura e all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'attivita' della Cooperativa e cooperare all'esercizio dell'attivita' sociale ed al suo sviluppo e non siano falliti, interdetti, inabilitati o condannati ad una pena che comporti l'interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici.

7.2 In deroga a quanto sopra, possono essere Soci Cooperatori, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, anche persone fisiche che svolgano, all'interno della medesima, attivita' tecnica o amministrativa.

7.3 Il rapporto di lavoro fra il Socio Cooperatore ordinario e la Cooperativa potra' essere:

- di lavoro subordinato: elemento essenziale del rapporto e' il vincolo di subordinazione al potere direttivo della Cooperativa, quale datore di lavoro;
- di lavoro professionale o autonomo: si concretizza nell'obbligo di compiere, previo corrispettivo concordato, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti della

Cooperativa (Articolo 2222 del Codice Civile);

- di lavoro parasubordinato o di collaborazione coordinata continuativa: e' il rapporto di carattere non occasionale, coordinato funzionalmente con l'attivita' della Cooperativa, svolto senza vincolo di subordinazione in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati, a fronte di un corrispettivo.

7.4 Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

7.5 Ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n.

381/1991 possono essere ammesse come Soci Cooperatori anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività' delle Cooperative Sociali.

Articolo 8

Soci Cooperatori volontari

8.1 Possono essere ammessi come Soci Cooperatori volontari coloro che prestino gratuitamente la loro attività' ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 381/1991.

8.2 I Soci Cooperatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può' superare la meta' del numero complessivo dei soci.

8.3 Ai Soci Cooperatori volontari può' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri adottati dalla Cooperativa in relazione ai Soci Cooperatori Ordinari.

8.4 Le prestazioni dei Soci Cooperatori volontari possono essere autorizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Articolo 9

Categoria speciale di soci

9.1 La Cooperativa potrà' istituire una categoria speciale di soci Cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

9.2 Il numero totale dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà' in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

9.3 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

9.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti consentiti dalla legge e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

9.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può' rappresentare altri soci.

9.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli

articoli 2422 e 2545 del Codice Civile.

9.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi.

9.8 Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine di preavviso.

9.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate nell'articolo 17 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con gli altri soci della Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla Categoria Speciale potrà essere escluso con delibera dell'organo amministrativo anche prima della scadenza del termine di formazione ed inserimento di cui al precedente comma 9.4.

9.10 Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 9.4 il Socio appartenente alla Categoria Speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso, non sia stato escluso ai sensi del precedente comma 9.8 o del successivo articolo 17.2 o nei cui confronti non di sia verificata una causa di decadenza di cui al successivo articolo 17.1 e' ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci Cooperatori Ordinari.

Il passaggio alla categoria di Soci Cooperatori ordinari deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

9.11 Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei Soci Cooperatori Ordinari.

Articolo 10

Regole per lo svolgimento del rapporto mutualistico

10.1 Nella costituzione e nell'esecuzione del rapporto mutualistico deve comunque essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci appartenenti alla medesima categoria; detto principio deve essere rispettato anche nella ripartizione dei ristorni in favore dei Soci Cooperatori Ordinari che avverrà comunque in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

10.2 La Cooperativa può adottare Regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo

svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la Cooperativa ed i Soci; detti Regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea.

Articolo 11

Numero dei Soci

11.1 Il numero dei soci e' illimitato; comunque non puo' essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

11.2 Nel caso in cui, successivamente alla costituzione della societa', il numero dei soci divenga inferiore al minimo di legge, e non venga integrato nel termine massimo di un anno, la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Articolo 12

Ammissione del socio

12.1 Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare all'organo amministrativo domanda scritta, contenente i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'indicazione della categoria di socio che si intende assumere;
- c) la precisazione della effettiva attivita' di lavoro svolta e delle specifiche competenze possedute che si intendono apportare, con indicazione delle modalita' e dei tempi.

In caso di domanda di ammissione presentata da persona giuridica ai sensi del precedente articolo 8.5 la domanda di ammissione dovra' contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) copia della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato la presentazione della domanda di ammissione alla Cooperativa;
- c) allegazione di copia dello Statuto;

12.2 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' svolta dalla Cooperativa, tenendo conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda e dei documenti ad essa allegati;
- dell'effettiva e concreta possibilita' di instaurare un rapporto mutualistico idoneo a soddisfare gli interessi dell'aspirante socio e della Cooperativa;
- della compatibilita' dell'ammissione del nuovo socio con la concreta capacita' della Cooperativa di

soddisfare gli interessi dei propri soci.

12.3 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

12.4 In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati entro sessanta giorni. Il socio non ammesso puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua successiva prossima convocazione, se non appositamente convocata.

12.5 Gli amministratori nella relazione annuale al bilancio devono illustrare i criteri adottati nelle determinazioni assunte in merito all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 13

Obblighi del socio

13.1 Il nuovo socio e' obbligato a versare:

- l'importo corrispondente alla quota sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 secondo comma c.c., secondo le modalita' ed i tempi indicati nella relativa delibera assembleare.

13.2 Il socio e' inoltre obbligato;

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- alla prestazione, quanto al Socio Cooperatore, della propria attivita' lavorativa nell'impresa cooperativa secondo le modalita' e i tempi stabiliti dall'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- a mantenere il rapporto mutualistico con la Cooperativa conforme alle modalita' previste nei Regolamenti approvati.

Salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al Socio Cooperatore e' vietato prestare lavoro subordinato a favore di imprese che operino in concorrenza con la Cooperativa

In nessun caso il Socio Cooperatore potra' esercitare in proprio attivita' d'impresa in concorrenza con la Societa'

Cooperativa.

Articolo 14

Diritti del socio

14.1 Al socio spettano i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

14.2 In particolare spettano al socio, in conformita' a

quanto previsto dalla legge e dal presente statuto:

- il diritto di voto;
- il diritto agli utili e ai ristorni, nei limiti consentiti dalla legge;
- il diritto di recesso;
- i diritti di controllo ai sensi degli articoli 2422 c.c. e 2545 bis c.c.

Articolo 15

Scioglimento del rapporto sociale

15.1 La qualita' di socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte.

Articolo 16

Recesso del Socio

16.1 Il socio puo' recedere dalla societa' nei casi previsti

dal presente Statuto e dalla legge in materia di societa'

cooperativa, in quanto compatibili, fatta avvertenza che in nessun caso il recesso puo' essere parziale.

16.2 In particolare il Socio Cooperatore puo' recedere dalla societa' nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per l'ammissione;
- b) verificarsi di una causa di esclusione;
- c) impossibilita' di prestare la propria attivita' lavorativa;
- d) trasferimento della residenza del socio o dell'attivita'

della cooperativa in altra Provincia.

16.3 Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso del Socio, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso comunicata dal socio recedente all'indirizzo della sede legale della societa' a mezzo lettera raccomandata. Se sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo comunica entro tre giorni al socio recedente la decisione di accoglimento della domanda di recesso.

16.4 Ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

16.5 Il recesso, agli effetti del rapporto sociale, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre agli effetti dei rapporti mutualistici tra il socio receduto e la

societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 17

Decadenza ed Esclusione del Socio

17.1 La decadenza si verifica nei confronti dei soci che siano dichiarati interdetti, inabilitati o falliti o comunque nei confronti dei Soci Cooperatori che si trovino nell'impossibilita' accertata di prestare la propria attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta' o per impedimenti sopravvenuti.

17.2 L'esclusione del socio puo' aver luogo nei seguenti casi:

- a) per mancato versamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a copertura della quota sottoscritta ovvero per mancato pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, se esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione in societa';
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile;
- e) negli altri casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

17.3 La decadenza o l'esclusione del Socio Cooperatore determinano automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

17.4 La decadenza del Socio o la sua esclusione sono deliberate dall'organo amministrativo con provvedimento adeguatamente motivato; contro tale delibera il socio puo' proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

17.5 La decadenza e l'esclusione hanno effetto dall'annotazione nel libro dei soci; in caso di opposizione l'annotazione potra' essere effettuata solo dopo la conclusione del procedimento di opposizione.

Articolo 18

Morte del Socio

18.1 In caso di morte del socio, il rimborso del capitale agli eredi deve essere effettuato, nella misura e con le modalita' previste nel successivo articolo 19, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si e' verificato il

decesso.

Articolo 19

Liquidazione della partecipazione

19.1 I soci receduti, decaduti o esclusi, nonche' gli eredi del socio defunto hanno diritto unicamente al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato.

19.2 La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

19.3 Il rimborso, salvo il diritto della Cooperativa alla compensazione con ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere effettuato entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

19.4 I conferimenti per i quali non sia richiesto il rimborso e quelli comunque non rimborsati saranno devoluti al fondo di riserva straordinaria.

19.5 Il socio che cessa di far parte della societa', nonche' gli eredi del socio defunto rispondono nei confronti della societa' per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si e' verificato lo scioglimento del rapporto sociale, nonche' per quanto ricevuto a titolo di rimborso del capitale qualora entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della societa'.

Articolo 20

Patrimonio Sociale

20.1 Il patrimonio della societa' e' costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e da eventuali conferimenti non rimborsati ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonche' da eventuali accantonamenti di utili;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge;
- e) da eventuali contributi o liberalita' erogati in favore della Cooperativa per consentire il raggiungimento dello scopo sociale.

20.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

20.3 E' vietata qualsiasi forma di distribuzione delle riserve tra i soci sia durante la vita sociale sia all'atto dello scioglimento.

Articolo 21

Capitale Sociale

21.1 Il capitale sociale della Cooperativa e' variabile entro la misura stabilita dalle Leggi speciali ed e' costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Articolo 22

Intrasferibilita' della quota

22.1 Le quote non possono essere trasferite a nessun titolo per atto tra vivi.

Articolo 23

Bilancio

23.1 L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio in applicazione delle vigenti norme di legge e predispone la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformita' con il carattere cooperativo della societa', nonche' quant'altro richiesto dalle normative applicabili al presente statuto e ed in particolare dovranno essere riportati separatamente i dati relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

23.3 I residui attivi risultanti dal bilancio saranno cosi' destinati:

- a) alla riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento), qualunque sia l'ammontare della riserva medesima;
- b) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) ad altre riserve straordinarie.

Articolo 24

Ristorni

24.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea puo' deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2545 sexies c.c.

24.2 In relazione all'attivita' svolta dalla Cooperativa pertanto i ristorni dovranno essere proporzionali al numero delle ore lavorative prestate da ciascun Socio Cooperatore ed alla qualita' della prestazione lavorativa del medesimo valutata in relazione all'intero esercizio.

Articolo 25

Organi Sociali

25.1 Sono organi della società':

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore contabile, se nominato ai sensi del successivo articolo 38;
- d) il Collegio Sindacale, nei casi in cui sia obbligatoria la nomina, oppure quando comunque venga nominato dall'assemblea.

Articolo 26

Assemblea dei soci

26.1 L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti al libro soci da almeno 90 giorni.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la ripartizione del ristorno;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e/o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le delibere su tutti gli altri oggetti riservati alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

Articolo 27

Convocazione

27.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo Amministrativo anche fuori dal Comune nel quale è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di altro Stato appartenente all'Unione Europea, mediante avviso inviato all'indirizzo o al recapito risultante dal libro dei soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con mezzi di comunicazione che garantiscano comunque la prova

dell'avvenuto ricevimento da parte del socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

27.2 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

27.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

27.4 In ogni caso l'avviso di convocazione deve anche essere affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

27.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

27.6 L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 c.c. quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

Articolo 28

Rappresentanza in assemblea

28.1 Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio, salvo il disposto dell'articolo 9.5, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

28.2 Le deleghe devono essere conferite per iscritto e indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega.

28.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

28.4 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Articolo 29

Svolgimento dell'Assemblea e diritto di voto

29.1 L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di impedimento, l'Assemblea sara' presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

29.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o piu' scrutatori anche non soci.

29.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

29.4 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni

29.5 Ogni socio ha un solo voto.

29.6 Il diritto di voto e' sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti e' stato intrapreso il procedimento di esclusione.

29.7 In ogni caso il voto deve essere espresso in modo palese, non essendo consentito in alcun modo il voto segreto.

Articolo 30

Quorum

30.1 L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto in particolare per la delibera di scioglimento anticipato, di modifiche dell'oggetto sociale, di trasformazione del tipo, di fusione o di trasferimento della sede sociale all'estero tanto in prima che in seconda convocazione le decisioni devono essere prese con il voto favorevole di un terzo dei soci con diritto di voto.

L'intervento in assemblea puo' essere effettuato e il voto puo' essere espresso in via elettronica o per corrispondenza, e l'intervento in assemblea e' consentito con mezzi telematici.

Articolo 31

Verbale dell'assemblea

31.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Articolo 32

Organo amministrativo

32.1 La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

32.3 La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci Cooperatori.

32.4 L'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2383, secondo comma c.c., dura in carica per un periodo non superiore ai tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Articolo 33

Delibere del Consiglio di Amministrazione

33.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato all'indirizzo o al recapito risultante dal libro dei soci, o comunque indicato all'atto della nomina e risultante agli atti della societa' con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione ed il ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel quale devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno.

33.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.

33.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di altro Stato appartenente all'Unione Europea.

33.4 Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' la proposta si intende respinta. Il voto

non puo' essere dato per rappresentanza.

33.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge.

33.6 I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni alle quali possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Articolo 34

Poteri dell'Organo Amministrativo

34.1 Al Consiglio di Amministrazione e' affidata la gestione della societa', salve le limitazioni disposte all'atto della nomina, esso potra' pertanto decidere il compimento di tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente all'assemblea.

Articolo 35

Consiglieri e Amministratori Delegati

35.1 Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 primo comma c.c. ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti (Consiglieri Delegati), o ad uno o piu' dei suoi componenti (Amministratori Delegati) anche disgiuntamente tra loro.

35.2 Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - e pertanto non delegabili - i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione del socio, nonche' tutte le decisioni che incidono sullo svolgimento del rapporto mutualistico con i soci.

Articolo 36

Rappresentanza legale

36.1 La rappresentanza legale della societa' spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli Amministratori e Consiglieri Delegati, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni.

36.2 L'organo amministrativo potra' nominare, nei limiti delle proprie competenze come sopra stabilite, Direttori e Istitutori, nonche' procuratori per determinati atti o categorie di atti, ai quali spettera' pertanto la rappresentanza della societa', nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

36.3 I rappresentanti legali della societa', come sopra individuati, possono pertanto promuovere e sostenere azioni in giudizio a nome della Societa', sia essa

attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e ogni altra Magistratura speciale, anche nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzi; rappresentare legalmente la Societa' anche in sede stragiudiziale, nominare e revocare avvocati e procuratori legali, transigere controversie.

Articolo 37

Rimborso spese

37.1 All'Organo Amministrativo e agli eventuali Amministratori e Consiglieri Delegati spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

Articolo 38

Collegio sindacale - Controllo Contabile

38.1 La societa' puo' nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore e' in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo e' costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale.

38.2 All'atto della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

38.3 L'Organo di Controllo nominato vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della societa', sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, altresì, la revisione legale dei conti della societa', salvo che per particolari disposizioni di legge o per diversa decisione dei soci sia nominato all'uopo un Revisore. Quando l'Organo di Controllo esercita la revisione legale, tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

38.4 All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.

38.5 Il Revisore e' nominato con decisione dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, e puo'

essere sia un revisore legale dei conti persona fisica che una societa' di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

38.6 Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato, durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 39

Scioglimento e liquidazione

39.1 Lo scioglimento anticipato volontario della societa' e' deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui al precedente art. 30.

39.2 Lo scioglimento anticipato della societa' si verifica altresì in relazione alle cause previste dall'articolo 2545 duodecies c.c., da altre disposizioni di legge o del presente Statuto.

39.3 L'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste al precedente art. 30 dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

39.4 In mancanza di diversa disposizione i liquidatori hanno tutti i poteri previsti dall'art. 2489 c.c.

Articolo 40

Devoluzione del patrimonio sociale

40.1 In caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 41

Mutualita' prevalente

41.1 La Cooperativa intende operare quale Cooperativa a mutualita' prevalente con conseguente iscrizione nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 c.c.

41.2 Gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono tenuti a documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 c.c.

41.3 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni

normative vigenti sono requisiti essenziali ed espressamente previsti nel presente Statuto:

a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente .

Articolo 42

Domicilio dei Soci

42.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci."

F.to GIUSEPPE FORTE

F.to JOSE' CARBONELL

USO REGISTRO IMPRESE.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs 07 Marzo 2005 n. 82, munito delle prescritte firme.

Villasanta, tre luglio duemilaventuno.

Registrato a Monza e Brianza il 03/07/2021 n. 29201/1T .

ESENTE da Imposta di bollo.